



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 135 del 19/05/2020

OGGETTO: DECRETO INGIUNTIVO N. 262/2019 CONSORZIO INFOMERCATI c/COMUNE DI TAVIANO. QUOTA DI GESTIONE ANNO 2015. DETERMINAZIONE.

L'anno 2020 il giorno 19 del mese di Maggio alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

CARICA	COGNOME E NOME	Presente/Assente
Sindaco	TANISI Giuseppe	P
Vice Sindaco	PELLEGRINO Giuseppe Francesco	P
Assessore	STEFANELLI Serena	P
Assessore	STEFANO Marco	P
Assessore	LEZZI Francesco	A
Assessore	CORNACCHIA Paola	P

Partecipa il Segretario Generale Antonio SCRIMITORE

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'art.49 - D.lgs. n.267/2000

Regolarità Tecnica	Regolarità Contabile
Parere: Favorevole Data: 19/05/2020 Responsabile Settore Cinzia Palma	Parere: Favorevole Data: 19/05/2020 Responsabile Servizio Finanziario TRIANNI Francesco

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco TANISI Giuseppe	Il Segretario Generale Antonio SCRIMITORE
--------------------------------------	---

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 262/2019 CONSORZIO INFOMERCATI c/Comune di Taviano. Quota di gestione anno 2015. Determinazione.

Il Sindaco dà atto che la riunione odierna, così come quelle future, si svolge nella piena osservanza delle disposizioni governative in tema di prevenzione e contenimento della epidemia "Covid-19".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- con delibera di G.C. n. 36 del 06.09.2001 il Comune di Taviano, quale Ente gestore del Mercato Agroalimentare all'ingrosso, ha aderito al Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso (S.I.M.A.), denominato "Consorzio Infomercati";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27.09.2012 si deliberava il recesso del Comune di Taviano dal richiamato Consorzio, non avendo più alcun interesse a mantenerne la propria partecipazione in quanto l'oggetto sociale perseguibile direttamente, eliminando in questo modo gli ingenti costi finora a carico del Comune a titolo di quote di partecipazione e distribuzione delle spese di gestione;
- con delibera di Assemblea ordinaria dei soci n. 04 del 27.03.2013 (acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 5882 del 09.05.2013) si rifiutava il recesso del Comune di Taviano, poiché ritenuto a rilevanza regionale e, come tale, obbligato *ex lege* alla partecipazione;
- il Consorzio Infomercati è stato posto in liquidazione con decreto del MISE in data 25.10.2016;
- con decreto ingiuntivo n. 262/2019 emesso dal Giudice di Pace di Casarano si ingiungeva al Comune di Taviano, quale Ente Gestore del Mercato Agroalimentare all'ingrosso di Taviano, di pagare in favore del Consorzio Infomercati, per le causali indicate in ricorso, la somma di 1.916,32 oltre interessi e spese di giustizia liquidate in € 376,00, nonché IVA e CAP come per legge, somma portata dalla ripartizione delle spese di gestione a carico dell'ente consorziato risultanti dal bilancio al 31.12.2015, approvato dal Commissario straordinario in data 29.02.2016;
- che tale decreto ingiuntivo è stato notificato il 28.01.2020 ed acquisito al protocollo comunale al n. 1127 del 28.01.2020, stante le lettere di sollecito al pagamento del 20.10.2017 27.02.2019 rimaste inevase;
- il Comune di Taviano, invero, ente gestore del Mercato agroalimentare all'ingrosso di Taviano veniva ammesso con verbale di assemblea ordinaria del 23.04.2002 al Consorzio Infomercati e ha provveduto al pagamento delle quote consortili, in virtù anche delle disposizioni di cui all'art. 7 dello statuto del Consorzio medesimo già richiamato nell'atto di transazione approvato con delibera di G.C. n. 280 del 26.10.201;
- con (precedente) decreto ingiuntivo n. 429 del 19.12.2012 emesso dal Tribunale di Lecce si ingiungeva al Comune di Taviano, quale Ente Gestore del Mercato Agroalimentare all'ingrosso di Taviano, di pagare in favore del Consorzio Infomercati, per le causali indicate in ricorso, la somma di € 55.985,31 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, spese di giustizia liquidate in € 1.400,00, nonché IVA e CAP come per legge;
- quest'ultimo decreto veniva opposto e il giudizio di opposizione RG 174/2013 innanzi al Tribunale di Lecce veniva definito con atto di transazione determinativo della definizione delle reciproche partite in ordine al pagamento delle spese di gestione relative agli anni 2008-2009-2010-2011 e sino al tutto 2014, lasciando in sospeso la quota di riparto delle spese di gestione per l'anno 2015, per cui è stato ottenuto decreto ingiuntivo n. 262/2019, non quantificabili al momento della approvata transazione per l'avvio della procedura di soppressione del Consorzio;
- che dall'esame del fascicolo giudiziario RG 174/2013 risulta "in sospeso" la definizione della quota di riparto delle spese di gestione dell'anno 2015, per cui occorre procedere al pagamento della somma portata dal d.i. n. 262/2019 per la definizione totale delle spese gestione per l'anno 2015 e che per gli anni 2016, 2017 e 2018 non sussistono spese di gestione da ripartire tra i consorziati, mentre per l'anno 2019, a seguito della nomina del Commissario liquidatore nella persona dell'Avv. Maria Grazia Franco, il bilancio non è stato ancora approvato e allo stato non sono quantificabili eventuali spese;

RITENUTO di dover procedere, quindi, al pagamento di quanto richiesto con d.i. n. 262/2019, giusto quanto richiamato nell'accordo transattivo approvato con delibera di GC n. 280/2015, mediante il pagamento

delle spese di gestione anno 2015 per € 1.916,32 risultanti dal bilancio approvato il 31.12.2015, approvato con delibera del Commissario straordinario del 29.02.2016, e di € 507,52 a titolo di spese monitorio al lordo degli accessori di legge, per un totale complessivo di € 2.583,57;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 comma 1° d., lgs. 267/2000;

con voti favorevoli ed unanimi dei presenti e votanti,

DELIBERA

DI APPROVARE la definizione relativa alla questione riferita al decreto ingiuntivo n. 216/2019 mediante pagamento delle spese di gestione anno 2015, richiamando anche quanto convenuto nell'atto di transazione approvato con delibera di G.C. n. 280/2015 per la somma complessiva di € 2.583,57, di cui € 1.916,32 per spese di gestione anno 2015 ed € 507,52 quali spese del procedimento monitorio, giusta nota spese allegata alla pec del 17.04.2020 da parte dell'Avv. Cristina Callegari del Foro di Milano, definendo con ciò definitivamente ogni rapporto dare-avere tra le parti in ordine alla partecipazione obbligatoria del Comune di Taviano al Consorzio Infomercati per gli anni dal 2008 al 2018;

DI RICHIAMARE all'uopo la transazione approvata con delibera di G.C. n. 280/2015;

DI PRENDERE ATTO che il Consorzio Infomercati è in liquidazione con decreto del MISE del 25.10.2016;

DI DEMANDARE al responsabile Affari Legali per i successivi provvedimenti consequenziali e per l'esecuzione del presente deliberato;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it il 20/05/2020 per restarvi quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009).

Taviano, lì 20/05/2020

Responsabile settore AA.GG.
Francesco TRIANNI

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);
 Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Responsabile settore AA.GG.
Francesco TRIANNI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.